

Rep. N. 357/2022

Reg. Concessioni N. 31/2022

#### ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

#### LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

da parte dell'Autorita' di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore dell'Associazione "Scalo Vecchio Arenella" avente ad oggetto il rinnovo della licenza di concessione demaniale marittima n. 01/10, per l'uso di uno specchio acqueo di mq 727,50, ubicato nel tratto antistante il molo foraneo dello scalo vecchio dell'Arenella, porto di Palermo, per l'ormeggio stagionale di imbarcazioni sociali aventi le dimensioni massime di mt 7,50 di lunghezza per mt 2,50 di larghezza e con un pescaggio massimo di mt 0,50.

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaeventidue il giorno dodici del mese di luglio (12.07.2022) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorita' sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

Sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a Company (Company) il Company (Company) C.F.: La quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, P. I.V.A. n.



- da una parte -
- il sig. \_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_ C.F.: C.F.: \_\_\_\_\_\_ il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualita' di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, dell'Associazione "Scalo Vecchio Arenella" con sede in Palermo, nella via Arenella n. 16, C.F.: 97195290826, pec: piero.merk.ricordi@epap.sicurezzapostale.it, avvalendosi all'uopo dei poteri conferiti dall'assemblea dei soci del 15.10.2020, il cui verbale e' depositato in copia presso gli atti dell'AdSP, chiamata per brevita' anche "Concessionario".
- dall'altra parte -

Detti comparenti, della cui identita' personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:

ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della Legge
n. 84/94, il Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella



circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Palermo, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;

- il Presidente dell'AdSP e' stato nominato con Decreto n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili;
- l'Associazione "Scalo Vecchio Arenella" e' titolare della licenza di concessione demaniale marittima n. 01/10, per l'uso di uno specchio acqueo, di mq 727,50, ubicato nel tratto antistante il molo foraneo dello scalo vecchio dell'Arenella, per l'ormeggio stagionale di imbarcazioni sociali aventi le dimensioni massime di mt 7,50 di lunghezza per mt 2,50 di larghezza e con un pescaggio massimo di mt 0,50, con scadenza il 31.12.2020, prorogata ex lege al 31.12.2021;
- con istanza (prot. AdSP n. 9966 del 17.06.2021) ha presentato domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 36 cod. nav., della licenza di concessione demaniale marittima n. 01/10 che seppure non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante;
- in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda presso l'Albo Pretorio del Comune di Palermo e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime, non sono pervenute osservazioni e/o istanze concorrenti;
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Area Tecnica dell'Autorita' (prot. AdSP n. 13139 del 31.08.2021) e della Capitaneria di Porto di Palermo (prot. AdSP n. 11954 del 28.07.2021);



- e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione n. 4 del 29.09.2021;
- con nota prot. AdSP n. 10704 del 01.07.2021) l'AdSP ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico dell'Associazione "Scalo Vecchio Arenella", ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. ed e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs 159/2011;
- il Concessionario ha costituito il deposito cauzionale di euro 7.000,00 (settemila/00) a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione a mezzo di appendice n.1 alla polizza fideiussoria n.015/13/6272710, rilasciata dalla Italiana Assicurazioni s.p.a. in data 03.03.2022;
- che l'Ufficio competente dell'AdSP con nota dell'08.03.2022 (prot. AdSP n. 4319/22) ha comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si e' concluso positivamente;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibile;

VISTO la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione;



VISTE le modifiche apportate dal D.L. n. 146/21 (convertito con l n. 215/21) all'art. 199, comma 3, lett. b del D.L. n. 34/20 (convertito con l. n. 77/20), che prevede la proroga di ulteriori 12 mesi del termine di scadenza per le concessioni in corso di validita' alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, fatti comunque salvi i generali poteri di autotutela dell'Ente.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati, convengono e stipulano quanto appresso.

# Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi dell'articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione, l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparenza rappresentata, concede all'"Associazione Scalo Vecchio Arenella" come in comparenza rappresentata che accetta senza riserva alcuna, il rinnovo della licenza di concessione demaniale marittima n. 01/10, per l'uso di uno specchio acqueo, di mq 727,50, ubicato nel tratto antistante il molo foraneo dello scalo vecchio dell'Arenella, per l'ormeggio stagionale di imbarcazioni sociali aventi le dimensioni massime di mt 7,50 di lunghezza per mt 2,50 di larghezza e con un pescaggio massimo di mt 0,50, porto di Palermo meglio individuata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A".

## Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avra' durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.01.2022 e con scadenza il



**31.12.2026** (di cui anni 1 (uno) per effetto della proroga ex lege e anni 4 (quattro) a titolo di rinnovo della licenza n. 01/10), nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all' AdSP.

## Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di canone l'importo complessivo provvisorio di euro 13.493,75 (tredicimilaquattrocentonovantatre,75), di cui euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto,75) a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2022 ed euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto,75), a titolo di canone provvisorio per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

Con la presente si da' atto che, con nota prot. AdSP n. 2069 del 02.02.2022, e' stato richiesto il pagamento del canone demaniale marittimo 2022, pari ad euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto,75) che l'associazione dovra' pagare entro il 15.09.2022, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 23.06.2014 n. 89.

Il citato canone sara' aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si fara' luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 2023, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale. In caso di omesso pagamento del canone demaniale, l'AdSP potra'



dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 cod. nav. e dell'art. 40 del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime.

Il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorita' dell'AdSP adottate nel periodo di validita' del presente atto.

# Art. 4) Deposito cauzionale e Garanzie Assicurative

A garanzia degli obblighi assunti con la presente licenza, si da' atto che l'"Associazione Scalo Vecchio Arenella" ha prodotto all'AdSP l'appendice n.1 alla polizza fideiussoria n. 015.13.6272710, dell'importo di euro 7.000,00 (settemila,00) rilasciata dalla Italiana Assicurazioni s.p.a. in data 03.03.2022 a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione.

L'associazione "Scalo Vecchio Arenella" si obbliga ad integrare l'importo della suddetta cauzione su semplice richiesta scritta dell'AdSP.

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

# Articolo 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, ne' variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, ne' in tutto ne' in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ne' destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, ne' infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli,



ne' recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra' lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sara' direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprieta' nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potra' richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi, a propria cura e spese, delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonche' dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni



che regolano l'esercizio della propria attivita' in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca/decadenza dalla concessione e si obbliga a comunicare all'Autorita' ogni variazione dell'assetto gestionale e della compagine della associazione ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Il concessionario si obbliga a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza.

Il concessionario si obbliga a non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi.

La presente concessione e' subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- che l'associazione si obblighi a rimettere in pristino stato le aree scoperte assentite in concessione (a propria cura e spese) rimuovendo materiali, attrezzature e tutte le eventuali opere dalla stessa eseguite, a semplice richiesta dell'Autorita' Portuale ed in ogni caso alla scadenza della concessione (o anticipatamente in caso di revoca);
- che durante l'occupazione l'associazione non intralci il normale transito delle imbarcazioni e non arrechi alcun pregiudizio all'utilizzo dello specchio acqueo limitrofo;



- lo specchio acqueo in concessione dovra' essere delimitato, se necessario, con apposite boe anche luminose;
- che l'associazione richiedente assuma l'obbligo di ormeggiare i mezzi a distanza di sicurezza dal concessionario limitrofo;
- che l'associazione si impegni, ove improrogabili necessita' lo richiedano ad effettuare lo spostamento dei mezzi nautici ormeggiati; in particolare dovra' essere effettuato lo spostamento delle imbarcazioni ogni qual volta si presentera' la necessita', da parte di terzi concessionari, di effettuare operazioni di alaggio e/o varo di imbarcazioni dal tratto di banchina antistante lo specchio acqueo in concessione;
- che in relazione alla ridotta protezione dello specchio acqueo dalle avverse condizioni meteomarine, l'installazione dei pontili sia effettuata a carattere esclusivamente stagionale, dal mese di maggio al mese di ottobre;
- il concessionario dovra' ormeggiare i mezzi a distanza di sicurezza dal concessionario limitrofo;
- il concessionario dovra' adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare pregiudizio al normale transito delle imbarcazioni;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, 1. n. 388/2000, il concessionario e' obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione, se dovuta, previa regolarizzazione catastale;
- l'Associazione e' tenuta a conferire i rifiuti appositamente differenziati e a corrispondere gli importi richiesti dal concessionario dei servizi di interesse generale



del porto di Palermo, "O.S.P. s.r.l.", secondo le modalita' approvate con Decreto dell'AdSP n. 6 del 17.01.2021;

- per quanto non espressamente previsto dal presente titolo concessorio, si rinvia alle condizioni/prescrizioni contenute nella licenza n. 01/10 e agli obblighi del concessionario previsti nel Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime ed in particolare agli artt. 43 e 44.

### Art. 6) Revoca e Decadenza

L'AdSP avra' sempre la facolta' di revocare la presente concessione ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav. senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta, nonché la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Palermo.



Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione. Oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche



in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

L'Associazione si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.).

### Articolo 7) Esercizio diretto della Concessione

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

# Articolo 8) Casi di esonero di Responsabilita'

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avra' diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorita', con



conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente gia' corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorita' da qualsiasi danno o forma di responsabilita' compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

# Articolo 9) Elezione di Domicilio

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, l'Associazione "Scalo Vecchio Arenella", elegge domicilio in Palermo, nella via Arenella n. 16, pec: piero.merk.ricordi@epap.sicurezzapostale.it.

#### Articolo 10) Norme regolatrici

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, nella legge 28 gennaio 1984, n.84 e s.m.i., nelle altre leggi applicabili in materia e nella regolamentazione interna dell'Ente.

#### Art. 11) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.



Il presente atto si e' perfezionato con la sottoscrizione della presente.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 16 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 12 luglio 2022

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per il Concessionario

Associazione "Scalo Vecchio Arenella"



(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).